

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/07/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37219-le-innovazioni-tecnologiche-connesse-al-pct-processo-civile-telematico-in-riferimento-alla-disciplina-normativa-delle-copie-degli-atti-giudiziari-anche-alla-luce-del-decreto-legge-del-27-giugno-2>

Autore: Valboa Umberto

Le innovazioni tecnologiche connesse al PCT (processo civile telematico) in riferimento alla disciplina normativa delle copie degli atti giudiziari anche alla luce del decreto legge del 27 giugno 2015, n. 83 (GU n.147 del 27-6-2015)

Le innovazioni tecnologiche connesse al PCT (processo civile telematico) in riferimento alla disciplina normativa delle copie degli atti giudiziari anche alla luce del decreto legge del 27 giugno 2015, n. 83 (GU n.147 del 27-6-2015)

Introduzione

Prima di affrontare le problematiche sorte dalle innovazioni legislative connesse alla disciplina del processo civile telematico, sia in riferimento alla tematica dell'ampliamento della categoria dei soggetti legittimati all'attività di autentica delle copie, in particolare quelle informatiche, sia in merito alle necessità di coordinare le nuove norme con quelle precedenti, quest'ultime relative alle sole copie analogiche, appare opportuno fare una breve premessa in materia di atti (pubblici – scrittura privata) prendendo in esame anche la nuova categoria del documento informatico e delle relative tipologie di copie.

Il nostro legislatore (codice civile - libro VI – Titolo II - Delle prove) dopo aver proceduto ad una puntuale descrizione, dal punto di vista del diritto sostanziale, dell' **atto pubblico**¹ ha disciplinato la sua efficacia probatoria nonché quella della **scrittura privata**² (cfr. codice civile libro VI della tutela dei diritti – Titolo II delle prove - Capo II della prova documentale artt. 2699 e ss.). L'atto pubblico³, rispetto alla scrittura privata autenticata, è caratterizzato da un' efficacia probatoria privilegiata, sia in riferimento alla provenienza dell'atto "*provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato...*" sia in riferimento al suo contenuto "*...dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*", attesa la sua piena efficacia probatoria fino ad una eventuale querela di falso. Per la scrittura privata, invece, l'efficacia probatoria della provenienza delle dichiarazioni contenute nella stessa è condizionata al **riconoscimento della sottoscrizione** da parte del soggetto contro il quale la stessa è fatta valere "*... riconosce la sottoscrizione...*" o al **riconoscimento ex lege** della stessa che ricorre nell'ipotesi in cui sia stata autenticata da una particolare categoria di soggetti⁴ ovvero notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato

Per le "*riproduzioni meccaniche*", analogamente a quanto avviene per la scrittura privata autenticata, il legislatore condiziona l'efficacia probatoria "*dei fatti e delle cose rappresentate*" al mancato disconoscimento della conformità degli stessi rispetto a quelli realmente riprodotti e/o registrati⁵.

Il legislatore si è, altresì, occupato della materia degli atti anche per quanto attiene all'attività di rilascio di copia degli stessi sia in riferimento agli atti di natura civile⁶ che per quelli di natura penale⁷, tematica molto importante per quanto attiene agli atti depositati negli uffici giudiziari.

¹ Art. 2699 c.c. (Atto pubblico).

"L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato."

² Art. 2702 c.c. (Efficacia della scrittura privata).

"La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta."

³ Art. 2700 c.c. (Efficacia dell'atto pubblico).

"L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti."

⁴ Art. 2703. (Sottoscrizione autenticata).

"Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato."

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive."

⁵ Art. 2712 c.c. (Riproduzioni meccaniche).

"Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime."

⁶ Cfr. artt. 743-744-745-746 (Titolo III Della copia e della Collazione di atti pubblici) – codice di procedura civile

⁷ Art. 116 cod. proc. pen. (Copie, estratti e certificati). "1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. 2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il

In tale ambito possiamo rilevare in linea generale che in materia civile qualunque soggetto legittimato, principalmente le parti e i loro difensori che dimostrino di averne interesse, può chiedere la copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un ufficio giudiziario mentre in materia penale, attesa la particolare tipologia di atti nonché la necessità di tutelare esigenze di segretezza, vi è un controllo stringente da parte del magistrato (pubblico ministero – giudice).

Tuttavia le innovazioni tecnologiche, soprattutto nel campo del processo civile con l'introduzione del processo civile telematico, hanno posto in risalto una serie di problematiche pur avendo nel contempo prodotto notevoli benefici sia in termini di efficienza che di accelerazione attività processuale stessa, si pensi alla possibilità del deposito telematico degli atti sia per le parti che per lo stesso giudice nonché all'ampliamento della sfera dei soggetti legittimati all'estrazione di copie degli stessi nonché ai correlati poteri di autentica da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice.

Prima di affrontare più in particolare questa materia occorre mettere in risalto le varie tipologie di copie di atti che possiamo distinguere in **semplici**, ovvero senza certificazione di conformità all'originale, finalizzate di solito a prendere cognizione del contenuto di un atto generalmente per uso studio ed **autentiche**, munite della certificazione di conformità all'originale dell'atto, aventi lo stesso valore legale dell'atto originale di cui ne riproducono l'intero contenuto.

In merito alle copie autentiche occorre precisare che l'attestazione di conformità garantisce solo la fedele corrispondenza della copia all'atto originale (aspetto contenutistico) ma non la genuinità del documento originale.

Il legislatore⁸, prendendo in considerazione i nuovi processi tecnologici relativi alla riproduzione di atti e documenti nonché alla formazione degli stessi ha, altresì, proceduto ad una puntuale definizione delle copie informatiche definendo: 1) la **copia informatica di documento analogico** (art.1 comma 1-bis Dlgs.vo 82/2005) come riproduzione dal punto di vista informatico un documento analogico, costituito a sua volta dalla "*rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*"⁹; 2) la **copia per immagine su supporto informatico di documento analogico** (art.1 comma 1-ter Dlgs. vo 82/2005) come fedele riproduzione di un documento non informatico ovvero analogico; 3) la **copia informatica di documento informatico** (**art.1 comma 1 lett. i-quater**), ovvero copia su supporto informatico di un documento informatico con lo stesso contenuto ma con diversa sequenza dei valori binari; 4) il **uplicato informatico** (**art.1 comma 1 lett. i-quinquies**) rappresentato dalla memorizzazione, sullo stesso o diverso supporto informatico, di un documento originario del quale ne riproduce anche lo stesso valore binario.

Come si può notare la differenza tra copia informatica di un documento informatico ed il duplicato informatico, pur afferendo entrambi ad un documento informatico originario, consiste nel fatto che nel primo caso la memorizzazione avviene con una diversa sequenza dei valori binari mentre nel secondo caso (duplicato informatico) vengono riprodotti anche i medesimi valori binari.

Il decreto legislativo citato procede, altresì, alla definizione del **documento informatico** (comma p) e di quello **analogico** (comma p-bis) attraverso una definizione di quest'ultimo per esclusione rispetto al primo, atteso che è costituito dalla "*... rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*".

Ampliamento dei poteri di autentica degli atti processuali e correlative problematiche.

Il legislatore, preso atto delle innovazioni tecnologiche e della loro applicazione anche nel campo processuale, ha proceduto ad un ampliamento della sfera dei soggetti legittimati all'autentica

presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. 3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114".

⁸ Art.1 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. (GU n.112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93) note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006.

⁹ Art.1 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 cit., lettera p-bis "*documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*".

degli atti processuali creando in tal modo delle problematiche interpretative in sede di coordinamento di varie norme come si vedrà di seguito: infatti, tradizionalmente, il potere di autentica di un atto competeva esclusivamente al Pubblico Ufficiale che aveva emesso il documento o, al Pubblico Ufficiale presso il quale lo stesso era stato depositato o al quale doveva essere presentato, nonché al notaio, cancelliere segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

La nuova normativa¹⁰ (art. 16 bis comma 9 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179) ha ampliato, pertanto, il numero dei soggetti abilitati all'autentica degli atti attribuendo tale potere al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale, grazie al riconoscimento agli stessi del potere di estrazione di copie analogiche o informatiche di atti contenuti nei fascicoli informatici¹¹, con contestuale riconoscimento del potere di attestarne la conformità agli atti contenuti nel fascicolo informatico con piena equiparazione delle predette copie (analogiche o informatiche) all'originale.

Il legislatore (27 giugno 2015, n. 83), nella medesima ottica di ulteriore ampliamento del numero dei soggetti abilitati all'autentica degli atti, ha di recente¹² riconosciuto tale potere anche al "*dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente*", disciplinando, altresì, il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati¹³ ed, infine, le modalità dell'attestazione di conformità.¹⁴ In merito alle modalità dell'attestazione di conformità il decreto legge del 27 giugno 2015, n. 83 ha opportunamente precisato le modalità distinguendo diverse ipotesi ovvero: 1) **conformità di copia analogica**. In tal caso sono previste diverse modalità, infatti, l'attestazione di conformità deve essere apposta in calce o a margine della copia o su un foglio separato il quale, come era ovvio attendersi, deve essere congiunto materialmente alla copia; 2) **conformità di un documento informatico**. In tal caso il decreto legge del 27 giugno 2015, n. 83 ha previsto due modalità alternative: a) attestazione di conformità posta nel medesimo documento informatico; b) attestazione contenuta in un documento informatico separato contenente un serie di riferimenti tali da poter individuare in modo univoco la copia a cui si riferisce. In tal caso tale file, contenente l'attestazione di conformità, deve essere allegato al file contenente la copia da depositare telematicamente tramite posta elettronica certificata.

In merito al duplicato informatico di un documento informatico, la normativa in esame prevede che lo stesso debba avere la stessa sequenza di bit¹⁵ del documento informatico che riproduce quanto era stato già previsto dall' art.1 comma 1 lett. i-quinquies del Dlgs.vo 82/2005 in sede di definizione di duplicato informatico.

¹⁰ Comma 9 bis dell'art. 16 bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (app. B), introdotto dal d.l. 24 giugno 2014, n.90).

¹¹ In base al citato comma 9 bis dell'art. 16 bis cit. "...Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale..."

¹² Art. 19 (comma n.1 lett. a) Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (15G00098) (GU n.147 del 27-6-2015) Vigente al: 27-6-2015, nell'ambito delle disposizioni in materia di processo civile telematico, ha previsto che al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite le seguenti: "*il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente*"

¹³ Art. 19 (comma n.1 lett. b) Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, ha, infatti, previsto che dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti: "*Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione*".

¹⁴ Art. 19 (comma n.1 lett. b) Decreto legge 27 giugno 2015 cit. ha, infatti, previsto che dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti: Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità).

¹⁵ Il bit (dall'inglese "*binary digit*"), rappresenta l'unità di misura elementare dell'informazione. Dal punto di vista logico il bit è rappresentato da una sequenza di due soli valori ovvero 0 e 1. Inoltre è possibile raggruppare sequenze di bit in unità di misura più vasta di cui la più nota è il byte (chiamato anche ottetto), corrispondente a 8 bit, che costituisce l'unità di misura più utilizzata in campo informatico.

La suindicata innovazione legislativa (ampliamento dei poteri di autentica e disciplina della modalità degli stessi) se da un lato produce indubbi benefici in termini di efficienza, sgravando da un lato gli uffici giudiziari dall'attività di estrazione di copie e contestuale certificazione di conformità, dall'altro pone problemi in tema di compatibilità della suindicata normativa con precedenti disposizioni che pongono un divieto di "...rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati».¹⁶ a carico dei soggetti indicati nell'articolo 10 lettere b) e c) del DPR 1986/131¹⁷.

Al riguardo si potrebbe sostenere che l'art. 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90¹⁸, nell'introdurre il comma 9 bis all'articolo 16 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, abbia contestualmente abrogato la disposizione di carattere fiscale di cui all'art. 66 del DPR 1986/131, anche se tale tesi appare difficile da comprendere atteso anche il rilievo fiscale, sia pur indiretto, del divieto posto dall'art. 66 citato. Altra soluzione potrebbe essere quella di ritenere che il legislatore, nell'ampliare il numero dei soggetti cui compete il potere di autentica, riconoscendo, come sopra rilevato tale potere anche ai difensori e agli ausiliari dei giudici, abbia inteso prevedere una sorta di esenzione dal rispetto del divieto posto dal predetto art. 66 a favore della nuova categoria di soggetti cui è stato attribuito tale potere, appunto difensori e ausiliari del giudice. Tuttavia anche tale tesi appare difficile da sostenere atteso che il legislatore avrebbe creato in tal modo una indubbia disparità di trattamento tra i soggetti indicati nell'art. 10 lett. b) e c) del DPR 1986/131 e quelli indicati nell'art. 52 citato, ovvero difensori ed ausiliari del giudice. Si potrebbe, infine, sostenere che il divieto posto dall'art. 66 citato, in virtù di una interpretazione estensiva, sia da ritenersi applicabile anche ai soggetti di cui all'art. 52 (decreto legge n.90/2014).

Tuttavia, quest'ultima interpretazione sembra la più plausibile per un duplice ordine di motivi: 1) l'art. 66 del citato DPR nell'introdurre il divieto in esame ha previsto al comma n.2 una serie di casi in cui il predetto divieto non si applica¹⁹; 2) oltre ai casi di esenzione previsti dal comma n.2 dell'art. 66 del citato DPR si sono profilati altri due casi in cui si può procedere al rilascio di copie di atti anche prima dell'avvenuta registrazione, in seguito ad intervento della Corte Costituzionale, ci si riferisce al rilascio: a) "...della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata"²⁰; b) "... di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo."²¹

¹⁶ L'articolo 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 sancisce quanto segue: "i soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati".

¹⁷ Art. 10 D.P.R. 1986/131 cit. lett b) "i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;"

¹⁸ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.

¹⁹ D.P.R. 1986/131 cit. art. 66 comma 2. "La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli usciari, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65; c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari; d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione; e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici."

²⁰ La Corte Costituzionale con sentenza del 21 novembre - 6 dicembre 2002 n. 522 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata".

²¹ La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 10 giugno 2010 n. 198 (in G.U. 1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo".

In definitiva il numero di eccezioni previste dal legislatore (comma 2 art. 66 DPR 1986/131), alle quali si sono aggiunte quelle previste in seguito all'intervento della Consulta, hanno di fatto svuotato di contenuto il divieto posto dal primo comma dell'art. 66 DPR 131/86 per cui si potrebbe sostenere la linea interpretativa secondo la quale il divieto posto dal citato art. 66 si applichi anche alla nuova categoria di soggetti (dei difensori e degli ausiliari del giudice) senza compromettere in tal modo la portata innovativa del potere di autentica previsto dall'art. 52 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 in vista di una maggiore efficienza e rapidità del nuovo processo civile telematico (PCT) e senza creare potenziale disparità di trattamento tra la nuova categoria di soggetti abilitati al potere di autentica rispetto a quelli previsti dall'art. 10 lett. b) e c) del DPR 1986/131.

Altra problematica sorta in seguito al suindicato ampliamento dei soggetti legittimati al potere di autentica attiene alla spedizione in forma esecutiva di un titolo (sentenza o altro provvedimento giudiziale) in cui l'attività di estrazione di copia e connessa certificazione di conformità ex art. 52 decreto legge n. 90/2014 sia stata effettuata dal difensore richiedente l'apposizione della formula esecutiva per un atto dichiarato da lui stesso conforme, anche se tale problematica, come vedremo di seguito, è stata risolta dal Ministero della Giustizia con una propria circolare.

In tal caso si profilava una problematica anche di carattere fiscale che atteneva all'esazione dei diritti di copia per la dichiarazione di conformità dell'atto a cui viene apposta la formula esecutiva. Al riguardo, premesso che l'introduzione del contributo unificato²² non ha determinato il venir meno dell'obbligo del pagamento del diritto di copia e di certificazione e considerato, altresì, il potere di autentica del difensore ex art. 52 decreto legge n.90/14 citato, (con la connessa possibilità di estrarre copia dal fascicolo informatico) si profilavano due situazioni: 1) **il difensore poteva chiedere all'ufficio giudiziario il rilascio del titolo in forma esecutiva senza far ricorso al potere di autentica riconosciutogli dall'art. 52 decreto legge n. 90/2014.** In tal caso la cancelleria provvederà sia alla certificazione di conformità sia alla relativa spedizione del titolo in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.²³ procedendo legittimamente alla richiesta dei diritti di copia e di certificazione disciplinati dal testo unico spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002); 2) **richiesta di spedizione in forma esecutiva di un atto con dichiarazione di conformità effettuata dal difensore ex art. 52 cit.** In tal caso, ritenuta la necessità che la dichiarazione di conformità da parte del difensore debba essere effettuata con una particolare formula²⁴ che metta in risalto, tra l'altro, l'estrazione dell'atto tramite consultazione remota del fascicolo informatico, la cancelleria avrebbe potuto procedere alla sola apposizione della formula esecutiva senza esplicitare alcuna attività di certificazione, per cui era da ritenersi che non poteva essere percepito alcun diritto non essendo previsti diritti per una mera attività di spedizione del titolo in forma esecutiva che si concretizzi nella mera apposizione della formula esecutiva.²⁵ Tuttavia questa seconda linea interpretativa, come sopra rilevato, al momento è senz'altro da escludersi atteso che il Ministero

²² In base alla circolare del 26 febbraio 2002 n.1, Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia «*il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario*»;

²³ Art. 475 c.p.c. (Spedizione in forma esecutiva). Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti*".

²⁴ Nella formula bisognerà dare atto che il potere di autentica trova fondamento nell'art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 e convertito con L.114/2014. Inoltre, è necessario che il difensore, dopo aver indicato la parte assistita, individui la tipologia di atto, gli estremi del procedimento (es. RG. Numero ... provvedimento num., indicando, altresì, se presenti il numero di cronologico e/o di repertorio).

²⁵ In tal caso è necessario procedere ad annotare anche dal punto di vista informatico l'avvenuta apposizione della formula esecutiva, apponendo, altresì, timbri di congiunzione tra l'atto prodotto dal difensore e l'apposizione della formula esecutiva rilasciata su foglio a parte unito al titolo spedito in forma esecutiva.

della Giustizia è intervenuto con una propria circolare chiarificatrice al fine di dirimere ogni eventuale dubbio interpretativo.

In base all'orientamento espresso dal Ministero attraverso la circolare in esame²⁶, che ha trovato conforto anche nel parere dell'Ufficio Legislativo²⁷, è senz'altro da escludere la possibilità per gli uffici giudiziari di apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis d.l. n.179/2012, atteso che l'art. 153²⁸ disposizione di attuazione del codice di procedura civile non è stato interessato dalla nuova normativa **per cui allo stato l'unico soggetto legittimato alle attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva è il cancelliere con la conseguente necessità di percepire i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n.115/2002.**

Dr. Umberto Valboa

²⁶ Circolare 28 ottobre 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e ss. d.l. 179/2012 e 90/2014.

²⁷ L'Ufficio Legislativo con nota prot. 8921 del 15.10.2014 ha chiarito che *“le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia”*.

²⁸ Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Art.153. (Rilascio del titolo esecutivo). *“Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetta. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.”*